
Q			
	- 4 Equit 743 (1986)	ALLEGATO	AL
2830		Alla Porr	All

----- STATUTO -----

Denominazione Sede, Scopi e durata -----ARTICOLO 1 - È costituita in Rovereto l'Associazione riconosciuta denominata "GIUSEPPE VERONESI CENTRO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE" che a far data dal 1 settembre 2023 sarà denominata "Polo Giuseppe Veronesi" di seguito indicata anche come "Associazione". -----ARTICOLO 2 - L'Associazione attua le iniziative finalizzate alla formazione del profilo educativo, culturale e professionale dei giovani. Svolge la propria attività di istruzione e formazione ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, compresi i progetti di prosecuzione e sviluppo verticale dei curricoli quali i percorsi di quarto anno e di Alta formazione professionale, nonché ogni altra attività assegnata dalla provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e successive regolamentazioni, integrazioni e modificazioni. Assicura parità di trattamento agli studenti che chiedono di iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni dettate dalla Provincia Autonoma di Trento, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità estrazione economica o cultura. Attua inoltre attività volte all'istruzione scolastica di secondo grado. ------Persegue inoltre l'obiettivo della promozione e attuazione della formazione continua e permanente, per i lavoratori di tutti i settori produttivi e dei servizi e appartenenti ai diversi ruoli professionali, subordinati o autonomi in particolare l'Associazione potrà: -----a) istituire e gestire Istituti e Scuole professionali e di istruzione scolastica secondaria e superiore nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, per realizzare su delega della Provincia o di altre Istituzioni o Enti corsi di base, di durata annuale o pluriennale, diretti all'istruzione e alla formazione professionale dei giovani, compresi i corsi di alta specializzazione; b) assumere le iniziative dirette alla qualificazione, riqualificazione e specializzazione dei lavoratori, anche per favorire i processi di mobilità, sia orizzontale che verticale, all'interno dei settori produttivi e dei servizi; ---c) realizzare direttamente, o per delega, le attività formative dirette a favorire l'inserimento lavorativo degli apprendisti nelle attività produttive e di servizio; -----d) gestire attività e corsi di formazione e aggiornamento professionale finanziati o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo o promossi nell'ambito di intese fra imprese e rappresentanze sindacali; ----e) svolgere, corsi di formazione continua per i lavoratori di imprese di produzione e dei servizi e di formazione permanente; ----f) assumere e gestire direttamente o con delega a terzi, le attività dirette all'aggiornamento professionale del personale; ----g) progettare e sviluppare piani di orientamento e ri-orientamento; ----h) realizzare le iniziative necessarie o utili al coinvolgimento delle famiglie degli allievi dell'Istituto, anche in vista della valorizzazione degli organi collegiali della Scuola. -----Per lo svolgimento delle attività sopra specificate l'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne. ------L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni od enti aventi analoghe finalità nell'ambito dei propri scopi e del proprio territorio

Mw/Beron



formative dell'Associazione
formative dell'Associazione.  I Soci sovventori possono effettuare finanziamenti in favore dell'Associazione alle condizioni ed ai termini di volta in volta pattuiti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, lett. e) del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque nel rispetto della normativa vigente pro tempore.  Tali finanziamenti potranno essere anche di natura onerosa e/o postergati rispetto al rimborso dei creditori non soci dell'Associazione.  Le domanda di ammissione a socio ordinario o sovventore deve essere sottoscritta da almeno due soci.  I soci ordinari, istituzionali e sovventori partecipano alla vita dell'associazione ed esercitano i poteri loro attribuiti dallo statuto.  Il diritto di voto può essere esercitato trascorsi cinque mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.  L'assemblea può nominare soci onorari persone che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.  La qualità di socio onorario non attribuisce l'esercizio dei diritti attivi disciplinati dal presente statuto.  ARTICOLO 6 - I soci ordinari, istituzionali e sovventori hanno il dovere:  - di rispettare lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;  - di partecipare alle Assemblee, comunicando alla Presidenza l'eventuale impedimento alla presenza;  - di favorire l'allargamento della base sociale presentando proposte per l'ammissione di nuovi soci.  I soci ordinari e sovventori hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea.  I soci istituzionali sono tenuti a contribuire al finanziamento delle attività statutarie dell'Associazione mediante il versamento di una quota annuale il cui ammontare, non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) - sarà concordato con loro ed approvato dall'Assemblea. L'ammontare
della quota di partecipazione di cui sopra potrà essere rideterminato ogni triennio
all'interessato ed è immediatamente esecutivo. Il socio escluso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può chiedere il deferimento della propria esclusione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva nell'ambito del rapporto sociale. ————————————————————————————————————

Mmt/ Ina

Ordinamento finanziario e Patrimoniale -----ARTICOLO 8 - Al finanziamento delle attività dell'Associazione concorrono: \_\_\_\_\_ - i proventi del patrimonio; - il gettito delle guote associative dei soci ordinari e sovventori; --- le quote annuali dei soci istituzionali; - gli apporti finanziari e patrimoniali dei soci istituzionali e sovventori anche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 117/2017; ------ i contributi di enti pubblici e privati; ------ i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dallo Statuto o conseguenti ad accordi o convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità di Valle o equivalenti in base alla normativa provinciale, lo Stato, l'Unione Europea, le imprese, le persone fisiche singole o associate. Qualora l'Associazione gestisca strutture o scuole di formazione professionale per mandato della Provincia, il finanziamento sarà garantito in base alle relative convenzioni e pattuizioni; - in caso di attività rientranti nel regime di parità scolastica le stesse saranno finanziate tramite quote studenti, liberalità da parte di imprese, enti e finanziamenti pubblici secondo le normative vigenti per le scuole ARTICOLO 9 - L'anno sociale dell'Associazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto inclusivi. Il Bilancio di previsione e Bilancio consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria, in attuazione del progetto di istituto. La contabilizzazione e rendicontazione finale delle attività formative svolte avviene per centri di costo in cui possano essere distinte le varie attività finanziate dalla Provincia da quelle aventi carattere diverso e complementare. Il Bilancio consuntivo è redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in \_\_\_\_\_ L'Associazione nel caso si trovi a gestire, oltre ai percorsi di formazione professionale affidati in gestione con contratto di servizio dalla Provincia Autonoma di Trento in regime di parità formativa, altre attività, garantisce all'interno del bilancio, la separazione contabile tra le stesse. ------Il bilancio consuntivo dell'Associazione è reso pubblico con le modalità previste dal regolamento attuativo concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa, viene pubblicato all'albo dell'istituzione formativa e depositato presso la struttura provinciale competente. -----E' fatto specifico divieto di distribuzione degli utili durante la vita dell'istituzione e dell'associazione che la gestisce. Gli utili o gli avanzi di gestione, per la parte non assegnata al fondo di riserva, saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali funzionali o di quelle ad esse collegate compresa l'eventuale istituzione di un patrimonio dedicato per lo sviluppo di specifici progetti. ------Gli organi dell'Associazione, poteri e funzionamento -----ARTICOLO 10 - Sono organi dell'Associazione: ----a) l'Assemblea dei soci; ----b) il Consiglio di Amministrazione; -----c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----d) il Collegio dei Revisori legali dei conti; -----

medesima. -----



e) il Collegio dei Probiviri. Assemblea dei Soci -------ARTICOLO 11 - Sono attribuzioni dell'Assemblea ordinaria dei soci: -----1. l'elezione del Consiglio di Amministrazione; -----2. l'elezione del Collegio dei Revisori legali dei conti; -----3. l'elezione del Collegio dei Probiviri; -----4. l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo annuale; --5. l'assunzione di obbligazioni passive superiori ad euro 1.000.000.- e le alienazioni patrimoniali di pari valore; -----6. la formulazione delle direttive per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e per l'indirizzo da seguire al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----7. le nomine dei soci onorari; -----8. la determinazione delle quote annuali associative dei soci ordinari e sovventori e l'approvazione delle quote annuali concordate con i soci istituzionali; -----9. la determinazione delle indennità e compensi da corrispondere agli amministratori e al Collegio dei Revisori legali dei conti. -----L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati e delibera validamente con le modalità indicate nel comma precedente. -----L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. ------L'Assemblea ordinaria si può tenere anche in audio-videoconferenza. ARTICOLO 12 - L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando esso lo ritenga necessario od opportuno e deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci o il Collegio dei Revisori legali dei conti con indicazione degli argomenti da trattare. -----Sono riservate all'Assemblea straordinaria: -----1. la modificazione dello Statuto Sociale; -----2. lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio finale; -3. deliberare in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. N. 117/2017 ------4. ogni altra materia prevista dalla legge. -----In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le deliberazioni di cui al punto 1) per le quali è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti e le deliberazioni di cui al punto 2) per le quali è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. ------L'Assemblea straordinaria si può tenere anche in audio-videoconferenza.

Jub/smai

ARTIGOLO 13 - Le Assemblee vengono convocate mediante lettera raccomandata e spedite almeno cinque giorni prima, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare. Esse possono essere convocate anche con telefax, PEC o altri mezzi informatici purché esista la prova dell'invio o della ricezione. -----ARTICOLO 14 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età. -----ARTICOLO 15 - Il socio che per qualsiasi motivo non possa partecipare all'Assemblea può delegare altro socio. Il socio non potrà rappresentare per delega più di due soci ordinari o sovventori; la delega non potrà essere rilasciata agli amministratori e ai revisori legali dei conti. -----Consiglio di Amministrazione ARTICOLO 16 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici a quindici Consiglieri. ------Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da dodici consiglieri, sette consiglieri saranno eletti dall'assemblea ordinaria dei soci fra i soci ordinari e sovventori, di cui almeno tre fra i soci sovventori, e cinque consiglieri saranno nominati dai soci istituzionali, ai quali spetta il diritto di nominare un consigliere, anche non socio. ------Nell'eventualità di ammissione di altri soci sovventori o istituzionali l'assemblea può rideterminare il numero dei componenti del Consiglio secondo quanto previsto nei commi precedenti, con la precisazione che i nuovi Consiglieri saranno scelti fra i soci sovventori, fermo restando il diritto di nomina di un consigliere attribuito al nuovo socio istituzionale. ---La durata in carica degli amministratori può essere prorogata, con delibera dell'assemblea, qualora particolari esigenze lo richiedano, per un periodo non superiore a tre esercizi. Le modalità di rinnovo delle cariche sociali e quelle inerenti la presentazione delle candidature sono precisate nel regolamento riguardante l'elezione delle cariche sociali approvato dall'assemblea ordinaria. ------I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ------Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente. ------Le cariche ed incarichi sociali operano fino all'Assemblea che li sostituisca. -ARTICOLO 17 - Il Consiglio di Amministrazione designa il segretario verbalizzante che può essere anche persona estranea al Consiglio. -----ARTICOLO 18 - Il Consiglio di Amministrazione: -----1. provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti, e che non siano attribuiti alla competenza di altri organi dell'Associazione; ------2. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale; -----3. provvede alla nomina, sospensione e revoca del Direttore e dei Direttori delle Unità Operative e ne determina i poteri e le attribuzioni per assicurare il buon andamento delle attività; -----4. determina l'ambito delle funzioni delegate al Presidente e al Vicepresidente e ne fissa i relativi emolumenti; ------

	5. delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari, sovventori ed istituzionali;		 
	6. nomina il Direttore dell'Associazione e ne determina le funzioni		
	7. Il consiglio di Amministrazione esercita altresì le seguenti funzioni:		
	• approva il regolamento dell'istituzione formativa in attuazione a quanto		
	previsto dal regolamento provinciale della parità formativa;		
	• approva il regolamento interno, il regolamento del personale dipendente, il regolamento relativo ai diritti e doveri e mancanze disciplinari degli		
	studenti, il regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali		
	dell'istituzione formativa paritaria;		
	• approva gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione		
	dell'istituzione;		
	• approva il progetto educativo;		
	• approva la carta dei servizi;		
	• approva il progetto di istituto;		
	• approva gli accordi di programma, di rete, le convenzioni, le intese, con		
	soggetti pubblici e privati;		
	• approva ogni altro regolamento si rendesse necessario da modifiche		
	normative e/o organizzative finalizzate al miglioramento della qualità del		
	servizio ed all'organizzazione dei rapporti con la provincia.		
	Nell'elaborazione del regolamento interno il Consiglio di Amministrazione		
	acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il		
İ	collegio dei Docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e degli	į.	
	assistenti educatori riuniti in assemblea plenaria, come pure della consulta		
	di Genitori		
	Nell'elaborazione del regolamento relativo ai diritti e doveri e mancanze disciplinari degli studenti il Consiglio di Amministrazione acquisisce le		
	proposte del collegio dei Docenti, della consulta di Genitori e della consulta		
	degli Studenti		
	<b>ARTICOLO 19 -</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il		
	Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta, scritta e		
	motivata, almeno quattro dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori		
ļ	legali dei conti.		
	La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, con lettera		
	raccomandata, con preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a due in		
	caso di urgenza, con indicazione degli argomenti da esaminare		
	La convocazione può essere fatta anche con mezzi diversi, ferme le		
	esigenze di preavviso e la prova di ricezione.		
	ARTICOLO 20 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide		
	se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti, compreso il		
	Presidente o il Vice-Presidente anche in audio-videoconferenza		
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.		
	Le modalità sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.		
	Nelle votazioni a voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente		
	del Consiglio e, in sua assenza, del Vice Presidente		
	Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità di voto comporta rigetto della proposta.		
	Presidente		
- 1	ARTICOLO 21 - Il Presidente ha la legale rappresentanza		
	dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne		
	, presente in sentengine an ruminimus actionic, the		

demandate dalla legge e dal presente Statuto o conseguenti a specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione.  Sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività del Direttore e dei Direttori delle Unità Operative e, congiuntamente ad essi, sull'attività del personale di ogni ordine e grado.  Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione	account to deliberation, ad adomnic in genera a tutto la funzioni ad acco
deleghe del Consiglio di Amministrazione.  Sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività del Direttore e dei Direttori delle Unità Operative e, congiuntamente ad essi, sull'attività del personale di ogni ordine e grado.  Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti conti e deletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente	esegue le deliberazioni ed adempie in genere a tutte le funzioni ad esso
Sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività del Direttore e dei Direttori delle Unità Operative e, congiuntamente ad essi, sull'attività del personale di ogni ordine e grado.  Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.  Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri ducidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.	
del Direttore e dei Direttori delle Unità Operative e, congiuntamente ad essi, sull'attività del personale di ogni ordine e grado.  Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea traordinaria determinerà le modalità	
essi, sull'attività del personale di ogni ordine e grado.  Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegi	
Esercita le funzioni di cui al successivo articolo ventisette.  Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio	
Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente	,
ai terzi ed in giudizio.  Vicepresidente	
Vicepresidente  ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 -	Il Presidente firma tutti gli atti dell'Associazione e la rappresenta di fronte
ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio. ——  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria de	iai terzi ea ili alaaizio.
assenza o di impedimento dello stesso.  Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio. ——  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidat	Vicepiesidente
Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti	ARTICOLO 22 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di
dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.  Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di Icomponenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni	assenza o di impedimento dello stesso
Collegio dei Revisori legali dei conti  ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti ne	Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova
ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti	dell'assenza o impedimento di quest'ultimo
ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti	Collegio dei Revisori legali dei conti
dall'Assemblea, anche fra i non appartenenti all'Associazione, in numero di tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione delle controversie ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi.  ARTICOLO 26 - Per tutto quanto non previsto nel presen	ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto
tre effettivi e due supplenti.  I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile.  Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento.  L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente.  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi.  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi.  ARTICOLO 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
I componenti del collegio dei revisori legali dei conti sono scelti nel rispetto della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile	
della disciplina recata all'art. 2397 del Codice Civile	! !
Un membro fra quelli effettivi è nominato su indicazione della Provincia Autonoma di Trento	
Autonoma di Trento	•
L'assemblea dei soci elegge tra i componenti effettivi il suo Presidente. ——  I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce. ————————————————————————————————————	·
I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce. ————————————————————————————————————	
Svolgono le loro funzioni fino all'Assemblea che li sostituisce.  La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi. –  Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri ——————————————————————————————————	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La durata in carica dei revisori non può superare due mandati consecutivi. – Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri ——————————————————————————————————	
Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita le funzioni di controllo secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri	
secondo la disciplina prevista dal Codice Civile per le società per azioni, sia per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri	· ·
per la revisione legale dei conti che per il controllo di legittimità e vigilanza.  Collegio dei Probiviri	
Collegio dei Probiviri  ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.  I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni.  I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi.  ARTICOLO 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
ARTICOLO 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci	
dall'Assemblea anche fra non soci. ————————————————————————————————————	
I Probiviri durano in carica fino a revoca o dimissioni. ————————————————————————————————————	
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso. ———————————————————————————————————	
controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci, in dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.  Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio.  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.  Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto.  Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi.  ARTICOLO 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
dipendenza, relazione, interpretazione ed attuazione del presente Statuto, con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso. ———————————————————————————————————	
con la sola eccezione delle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso	
oggetto di compromesso	
Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, con dispensa da qualsiasi formalità e senza obbligo di deposito del lodo.  Le decisioni del Collegio sono inappellabili.  Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio  ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri	
formalità e senza obbligo di deposito del lodo	
Le decisioni del Collegio sono inappellabili	
Il Collegio può giudicare anche sulle spese sostenute per il loro ufficio <b>ARTICOLO 25 -</b> In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri	
ARTICOLO 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri	Ze decision del conegle come mappenant
straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri	
più liquidatori, fissandone i poteri	
Il patrimonio residuo sarà assegnato al Comune di Rovereto	
Questi lo destinerà ad analoghe finalità o ad associazioni operanti nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi <b>ARTICOLO 26 -</b> Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	più liquidatori, fissandone i poteri.
nell'ambito provinciale ed aventi scopi analoghi <b>ARTICOLO 26 -</b> Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
<b>ARTICOLO 26 -</b> Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
	neii ambito provinciale eu aventi scopi analogni.
intendono richiamate le norme del Codice Civile ed in particolare quelle	
	intendono richiamate le norme del Codice Civile ed in particolare quelle

i w

Mutseral Giasophaces of tours